



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 Del 29-09-2012

Oggetto: Aliquote tributi anno 2012 - determinazioni.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta **Pubblica** con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

AUFIERO ANTONIO	P	CAPONE ANGELO	P
PANZA MASSIMO	P	PISANO RAFFAELE	P
SCANNELLA NICOLINA	P	GUARCIARIELLO ANTONIO	P
PETRUZZIELLO MARCO	P	GALDO GERARDO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Straordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

Il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

Il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2012 modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 14.09.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del 02.08.2012 pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11.08.2012 il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31.10.2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pratola Serra in quanto rientrante tra i comuni di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.59 del 29-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

Soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

L'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

Il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

E' comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

L'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o ~~iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo~~

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

A norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

In base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Pratola Serra, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; -

A seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

Per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; -

In base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

L'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente di modificare le aliquote del tributo;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le

modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali:

GALDO GERARDO esordisce che da anni si è detto di non aumentare le tasse, in quanto un Ente, il nostro, dalle casse floride; oggi, afferma il consigliere, il cittadino deve cacciare i soldi. Rivolgendosi, poi, all'assessore Marco Petruzziello che relazionò in merito al ritocco del valore delle aree da assegnare nelle zone PIP, evidenzia una contraddittorietà, in quanto aumentando le aliquote IMU le aziende andrebbero a pagare molto di più. Quindi, ai cittadini espropriati di dette aree verrebbe corrisposto un esproprio inferiore al valore reale, mentre le aziende andrebbero a pagare un'aliquota alta che non invoglia, secondo il consigliere, ad investire nel territorio di Pratola Serra. Non devono essere aumentate le tasse ai cittadini proprio perché questa Amministrazione, afferma il consigliere Galdo, da tre anni si vanta di non avere problemi economici.

GUARCIARIELLO ANTONIO invita l'Amministrazione comunale a fare un passo indietro sugli aumenti e a tener presente la spending-review sulle spese correnti. Aniché alzare il tiro sull'IMU è opportuno che faccia una gestione più oculata delle risorse. Basterebbe evitare alcuni aiuti alle Associazioni. Crede che il popolo debba valutare con attenzione la proposta della Giunta Aufiero che ha fatto un'operazione di riorganizzazione delle spese incidendo eccessivamente sui cittadini e nella scelta di aumentare le aliquote non ha tutelato per niente l'economia del paese che si sviluppa proprio sul commercio e sull'artigianato. Ma se, secondo il consigliere, c'è una tipologia di spesa che a Pratola Serra sarebbe certamente riducibile, è proprio la spesa pubblica appesantita ed enormemente aggravata da fenomeni come lo spreco per finalità clientelari, il costo della politica l'eccesso di burocrazia e degli apparati burocratici. Crede di non fare un'affermazione scandalosa perché il fenomeno è noto se dice che il livello della spesa è il frutto di una convergenza di interessi tra la classe politica che dovrebbe essere alla guida e quindi preposta al controllo.

PETRUZZIELLO MARCO rispondendo al consigliere Galdo Gerardo afferma che le ditte che verranno ad installarsi in Pratola Serra troveranno le stesse aliquote standard applicate a livello nazionale così come per le aliquote applicate ai cittadini. Inoltre, evidenzia il consigliere, non bisogna dimenticare che il comune non ha applicato l'addizionale Irpef, la tassa sul servizio scuolabus, l'adeguamento del ticket mensa, mentre la tassa per la spazzatura è soltanto di un euro al mq. Rispetto ad altri comuni dove invece, tutto questo si paga e molto di più. Si deve tener conto, che ci dobbiamo imporre un adeguamento in quanto lo Stato ha dimezzato il contributo agli enti locali.

GALDO GERARDO afferma che la legge non dice che si deve aumentare l'aliquota; la stessa, pertanto, può anche rimanere invariata. Questo Ente, afferma il consigliere, ha grosse entrate come quella derivante dalla FMA che altri Enti non hanno. Non è giusto per lo stesso consigliere far pagare di più sia le aziende che gli stessi cittadini data la crisi sia per le industrie sia nel commercio. L'Ici, che prima era stata abolita, oggi viene reintrodotta con l'IMU. Dunque, per il consigliere, aumentare l'aliquota da 7,6 a 10,6 per mille significa penalizzare soprattutto le aziende.

SINDACO Afferma che il comune di Pratola Serra è stato sempre florido e le aliquote sono state solo leggermente adeguate dallo 0,4 per mille allo 0,5 per mille per le prime abitazioni. Pertanto, gli aumenti vanno ad incidere sulla stratificazione sociale alta e non sulla medio bassa e soprattutto per le prime abitazioni il risultato, tenuto conto delle detrazioni, rimane inalterato. I proprietari delle seconde abitazioni pagheranno qualcosa in più mentre i titolari delle aree edificabili inizieranno a pagare l'IMU solo nel momento in cui faranno richiesta di edificazione. In tal senso si stanno trovando delle soluzioni a livello regionale, per cui sarà

restituito quanto pagato. E' vero, continua il Sindaco che la FMA è un indotto per l'Ente, ma è anche vero che insiste su un territorio dove ha trovato disponibilità e apertura da parte di questa Amministrazione per realizzare ciò che ha realizzato. Inoltre, per la parte ricadente nel territorio di Prata di Principato Ultra, l'azienda già paga un'aliquota IMU del 10,6 per mille . Questo, afferma il Sindaco, è un adeguamento che non intacca la stratificazione sociale medio bassa. Si consideri, conclude infine il Sindaco, che i servizi non vengono pagati, come quello del trasporto scuolabus e che non è stata mai applicata l'addizionale Irpef, così come per la TARSU si paga solo 1 euro al mq; d'altronde non è stato adeguato, negli ultimi anni nemmeno il ticket mensa che rimane il più basso rispetto ad altri comuni.

GALDO GERARDO afferma che è un dato storico che i servizi elencati dal Sindaco non sono mai stati pagati in Pratola Serra.

SINDACO invita il consigliere Galdo a ricordare il primo atto della sua Amministrazione del 2007, ove lo stesso consigliere Galdo era assessore, ossia la deliberazione di Giunta comunale, con cui fu abolito il costo per il servizio trasporto scuolabus voluto dall'Amministrazione Polzone.

GALDO GERARDO afferma che all'epoca in cui fu deliberato il pagamento per il servizio scuolabus lui era attore principale e questo fu uno tra i motivi per cui furono volute le dimissioni del Polzone.. Ribadisce che a pratola Serra non si sono mai pagati i servizi. E ribadisce che se è vero che il comune è un comune florido , come afferma l'Amministrazione , non si devono aumentare le aliquote .

SINDACO chiede al Galdo se in precedenza il servizio trasporto scuolabus si pagava o meno.

GALDO GERARDO risponde al Sindaco ricordando ai presenti che in merito fu fatta una deliberazione di Giunta dal Sindaco Polzone e ricorda che addirittura quella deliberazione fu deliberata senza la sua presenza di assessore e quella delibera fu uno dei motivi per chiedere le dimissioni del Polzone.

Dopo un breve confronto in aula da parte dei consiglieri, all'epoca assessori dell'Amministrazione Polzone, in merito alla deliberazione con cui veniva istituito il costo del servizio trasporto scuolabus, **IL SINDACO** evidenzia che il servizio scuolabus è stato pagato dal 1° gennaio 2006 fino al 2007, allorquando con una deliberazione di Giunta Comunale, voluto dall' Amministrazione da lui capeggiata, venne annullata la detta deliberazione che istituiva il costo del servizio, voluta dall'Amministrazione Polzone.

GALDO GERARDO propone nuovamente di non aumentare l'IMU;

PETRUZZIELLO MARCO, evidenzia che si dovrebbero allora aumentare le altre tasse , fino ad oggi non applicate o aumentate, per la sopravvivenza dell'Ente, in quanto lo Stato sta provvedendo ad ingenti tagli agli Enti locali e tra i due mali, continua il consigliere, ossia quello di istituire o aumentare il pagamento dei servizi (servizio scuolabus, aumento ticket mensa) o aumentare la TARSU e applicare l'addizionale Irpef, il secondo, ossia quello di adeguare le aliquote IMU, è il male minore in quanto colpirebbe solo la fascia sociale medio alta e non quella bassa.

GUARCIARIELLO ANTONIO ritiene che il tutto sia rapportato alla programmazione delle spese .

GALDO GERARDO chiede di mettere a votazione la sua proposta ossia:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4,0 PER MILLE**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
2,0 PER MILLE**

- 4) **ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI O CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO (FIGLI E GENITORI) 4 PER MILLE**
- 5) **ALIQUOTA IMMOBILI COMPRESI NEL GRUPPO CATASTALE D 8,6 PER MILLE**
- 6) **UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN CASE DI CURA (a condizione che l'abitazione non risulti locata) ALIQUOTA 4,0 PER MILLE**

IL SINDACO pone a votazione la proposta formulata dal consigliere Galdo Gerardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta

Con votazione resa per alzata di mano: n. 2 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Antonio Aufiero, Panza Massimo, Scannella Nicolina, Capone Angelo, Pisano Raffaele)

DELIBERA

Di non accogliere la proposta formulata dal consigliere Galdo Gerardo.

Dopo la votazione il Sindaco esterna le motivazioni che hanno indotto ad aumentare le aliquote IMU e precisa:

che mentre prima c'era un benessere economico stratificato, dal 2007 in poi le congiunture economiche sono variate provocando un allargamento della forbice, dove la stratificazione sociale media è andata verso il basso, mentre quella alta verso l'alto. Pertanto, evidenzia il Sindaco, mantenere inalterate queste aliquote e tributi , con un piccolo ritocco che non lede la classe medio bassa, è un motivo di vanto per questa Amministrazione.

Detto questo il Sindaco spiega che per garantire tutti i servizi e mantenere l'erogazione degli stessi ad un livello qualitativo alto, dato anche il minore gettito da parte dello Stato rispetto al 2011 di circa 74.000,00 euro è stato ritenuto opportuno incrementare lievemente le aliquote IMU.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente: Fto Dott.ssa Myriam Feleppa

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione resa per alzata di mano : n. 6 voti favorevoli; n. 2 voti contrari (Guarciariello Antonio e Galdo Gerardo)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.59 del 29-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

D E L I B E R A

Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- 5) ALIQUOTA DI BASE 8,6 PER MILLE**
- 6) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
5,0 PER MILLE**
- 7) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
2,0 PER MILLE**
- 8) ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI O CONCESSI IN USO GRATUITO A
PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO (FIGLI E
GENITORI)5,5 PER MILLE**
- 7) ALIQUOTA IMMOBILI COMPRESI NEL GRUPPO CATASTALE D 10,6
PER MILLE**
- 8) UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI
RICOVERATI IN CASE DI CURA (a condizione che l'abitazione non risulti
locata) ALIQUOTA 5,0 PER MILLE**

-Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

-Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

- Con Votazione resa per alzata di mano: n. 6 voti favorevoli; n. 2 voti contrari (Guarciariello Antonio e Galdo Gerardo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 11-10-2012 per 15 giorni consecutivi

Addì 11-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 29-09-2012 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

Addì 11-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva